

N. 00271/2010 REG.SEN.

N. 00369/2007 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 369 del 2007, proposto da:
Comune di Pordenone, rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Annechini, con domicilio eletto presso
Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

contro

Comune di Cordenons, rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Bellavista, Giovanni Gabrielli, con
domicilio eletto presso Massimiliano Bellavista, Avv. in Trieste, via Milano 17;

1) per l'accertamento che il Comune di Cordenons è debitore del Comune di Pordenone di una somma di denaro pari alla differenza fra le somme che il Comune di Pordenone sta sostenendo e sosterrà in futuro per lo smaltimento dei propri rifiuti urbani tal quali fino alla concorrenza di 43.404 tonnellate di rifiuti e le somme a suo tempo corrisposte dal Comune di Cordenons (euro 31,20 comprensivo di Iva per tonnellata) e ciò a partire dalla data del mese di febbraio 2006, oppure dalla data che risulterà di giustizia;

2) per la condanna del Comune di Cordenons a pagare al Comune di Pordenone la somma come sopra determinata, con interessi e rivalutazione e con riserva di precisare in corso di causa le somme effettivamente dovute sulla base degli importi futuri che saranno richiesti al Comune di Pordenone per lo smaltimento dei rifiuti;

3) per l'accertamento che comunque la somma parziale dovuta dal Comune di Cordenons dalla data del febbraio 2006 fino alla data del 30 giugno 2007 ammonta ad euro 1.347.769,66, così come risulta dalla documentazione allegata, con condanna del Comune di Cordenons al pagamento della detta somma con interessi e rivalutazione;

4) per l'ammissione in via istruttoria delle prove richieste con il presente atto e quelle che saranno dedotte in prosieguo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cordenons;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2010 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Occorre premettere che con il ricorso n. 256 del 2007 il Comune di Pordenone, in persona del Sindaco pro tempore, aveva chiesto a questo Tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 905.045,38, pari alla differenza fra il costo sostenuto dal Comune di Pordenone sino al 31.3.2007 per lo smaltimento dei propri rifiuti urbani e il minor costo che avrebbe dovuto sostenere, in forza degli accordi stipulati con il Comune di Cordenons (accordi di cui si dirà subito dopo), per smaltire gli stessi rifiuti nella discarica cordenonese o in quella indicata da quest'ultimo Comune; con riserva di chiedere in questo o in separato giudizio le ulteriori somme dovute.

Come ricordato nel decreto del Presidente di questo Tribunale n. 1 del 28 giugno 2007, che respingeva il predetto ricorso, la richiesta ingiunzione si fondava sugli atti di intesa a suo tempo stipulati in data 21 giugno 2001 e 17 maggio 2002 tra i Comuni di Pordenone e Cordenons, in base ai quali il Comune di Pordenone si impegnava ad ammettere da subito i rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune di Cordenons nella discarica di Pordenone –Vallenoncello dietro pagamento di un certo corrispettivo, mentre il Comune di Cordenons si impegnava per il futuro ad accettare, in un impianto di smaltimento da realizzare nel proprio territorio, ovvero, in mancanza, in altro impianto a tal fine indicato dal Comune stesso, una quantità di rifiuti solidi urbani e assimilabili provenienti dal Comune di Pordenone, in analoga quantità a quelli conferiti nell'impianto di Vallenoncello alle medesime condizioni economiche: con la precisazione che l'operatività della controprestazione a carico del Comune di Cordenons veniva prevista a decorrere dal 1° gennaio 2004, ovvero dalla data diversa nella quale dovesse risultare esaurita la discarica di Vallenoncello.

In data 24 novembre 2005 – ricordava sempre il decreto - vanamente il Comune di Pordenone, dichiarando come prossimo l'esaurimento della capienza della discarica di Vallenoncello, chiedeva al Comune di Cordenons di indicare l'impianto di smaltimento ove conferire i propri rifiuti ad un prezzo non superiore a quello corrisposto dal Comune di Cordenons per il conferimento nella suddetta discarica di Vallenoncello (€. 28, 35 a tonnellata); in seguito il Comune di Pordenone, con nota del 24 luglio 2006, comunicava al Comune di Cordenons la sua intenzione di richiedere al medesimo una somma pari al differenziale tra le tariffe richieste dal gestore dell'impianto di Aviano e quelle che avrebbe pagato se il Comune di Cordenons fosse stato adempiente; per contro, il Comune di Cordenons, con nota 27 ottobre 2006, replicava:

- a) che la discarica prevista non si era realizzata per cause non ad esso imputabili;
- b) che, come si legge nel punto 2 dell'atto di intesa del 17 maggio 2002, la garanzia data operava dal 1° gennaio 2004, ovvero dalla data diversa di esaurimento della discarica di Vallenoncello, esaurimento del quale non era mai stata data alcuna specifica comunicazione;
- c) che comunque il Comune di Pordenone non poteva pretendere "il rimborso del costo che sostiene per l'eventuale lavorazione dei rifiuti, posto che tale costo sostituisce l'ecotassa che il Comune di Cordenons ha sempre sostenuto, ma in capo al Comune di Cordenons rimane l'obbligo dello smaltimento dei soli sovralli di rifiuti urbani, così come indicato dal punto 3) dell'atto di intesa del 17 maggio 2002. Il Comune di Cordenons, avendo sempre pagato la ecotassa e il costo del servizio tramite l'AMIU, si troverebbe ingiustamente penalizzato dal dover rifondere i costi della lavorazione di rifiuti sostenuti da parte del Comune di Pordenone in virtù di modifiche normative le quali ora consentono al Comune di Pordenone di non pagare l'ecotassa";
- d) che, in conclusione, soltanto dopo l'esaurimento della discarica di Vallenoncello, avrebbe sostenuto le spese di smaltimento dei soli sovralli relativi a 43.197 tonnellate di R.S.U. prodotte nel Comune di Pordenone (43.404, afferma il Comune di Pordenone).

Come si è accennato, il ricorso per ingiunzione veniva respinto con decreto del Presidente di questo Tribunale n. 1 del 28 giugno 2007.

Del bagaglio motivazionale assunto a sostegno del decreto si dirà più oltre.

Con il ricorso in esame, rubricato al n. 369/07, il Comune di Pordenone ha chiesto che: "il Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 15 e 11 della legge 241 del 1990 voglia:

1) nel merito:

- accertare che il Comune di Cordenons, per i motivi indicati nel presente atto, è debitore del Comune di Pordenone di una somma di denaro pari alla differenza fra le somme che il Comune di Pordenone sta sostenendo e sosterrà in futuro per lo smaltimento dei propri rifiuti urbani tal quali fino alla concorrenza di 43.404 tonnellate di rifiuti e le somme a suo tempo corrisposte dal Comune di Cordenons (euro 31,20 comprensivo di Iva per tonnellata) e ciò a partire dalla data del mese di febbraio 2006, oppure dalla data che risulterà di giustizia;
- condannare il Comune di Cordenons a pagare al Comune di Pordenone la somma come sopra determinata, con interessi e rivalutazione, e con riserva di precisare in corso di causa le somme effettivamente dovute sulla base degli importi futuri che saranno richiesti al Comune di Pordenone per lo smaltimento dei rifiuti;
- accertare che comunque la somma parziale dovuta dal Comune di Cordenons dalla data del febbraio 2006 fino alla data del 30 giugno 2007 ammonta ad euro 1.347.769,66, così come risulta dalla documentazione allegata, con condanna del Comune di Cordenons al pagamento della detta somma con interessi e rivalutazione;

2) in via istruttoria ammettere le prove richieste con il presente atto e quelle che saranno dedotte in prosieguo".

Il ricorso ripercorre, in buona sostanza, la linea argomentativa tracciata nel primo ricorso - il n. 256 del 2007 - che ruotava intorno alla affermazione dell'inadempimento da parte del Comune di Cordenons in relazione al suindicato accordo del 2002.

Si è costituito in giudizio l'intimato Comune di Cordenons, chiedendo il rigetto del gravame.

Quest'ultimo è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 14.4.2010.

Sembra opportuno, preliminarmente, riportare i passi salienti del decreto del Presidente di questo Tribunale n. 1 del 28 giugno 2007, di cui si è sopra accennato.

Il decreto così testualmente si è espresso:

"[...] considerato che l'art. 15 L. n. 241/90, trattando di accordi tra pubbliche amministrazioni, prevede, mediante rinvio all'art. 11, comma 5 della stessa legge, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in caso di controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi stessi, così come tuttora riconosciuto pacificamente dalla giurisprudenza delle SS.UU. della Cassazione, anche dopo la sent. n. 204/04 della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo sent. 13 luglio 2006 n. 15893);

che nel merito la richiesta ingiunzione si fonda sugli atti di intesa a suo tempo stipulati (21 giugno 2001 e 17 maggio 2002) tra i comuni di Pordenone e Cordenons in base ai quali Pordenone si impegnava ad ammettere da subito i rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio di Cordenons nella discarica di Vallenoncello dietro pagamento di un certo corrispettivo, mentre Cordenons, a sua volta, si impegnava per il futuro ad accettare, in un impianto di smaltimento da realizzare nel proprio territorio, ovvero, in mancanza, in altro impianto a tal fine indicato dal Comune stesso, una quantità di rifiuti solidi urbani e assimilabili provenienti dal Comune di Pordenone in analoga quantità a quelli conferiti nell'impianto di Vallenoncello alle medesime condizioni economiche, con la precisazione che l'operatività della controprestazione a carico del Comune di Cordenons viene prevista a decorrere dal 1 gennaio 2004 ovvero dalla data diversa nella quale dovesse risultare esaurita la discarica di Vallenoncello;

che, in data 24 novembre 2005, vanamente il Comune di Pordenone, dichiarando come prossimo l'esaurimento della capienza della discarica di Vallenoncello, chiedeva al Comune di Cordenons di indicare l'impianto di smaltimento ove conferire i propri rifiuti ad un prezzo non superiore a quello corrisposto dal Comune di Cordenons per il conferimento alla suddetta discarica di Vallenoncello (€. 28, 35 a

tonnellata);

che in seguito il Comune di Pordenone, con nota 24 luglio 2006, comunicava al Comune di Cordenons la sua intenzione di richiedere al medesimo una somma pari al differenziale tra le tariffe richieste dal gestore dell'impianto di Aviano e quelle che avrebbe pagato se il Comune di Cordenons fosse stato adempiente;

che, per contro, il Comune di Cordenons, con nota 27 ottobre 2006, replicava:

a) che la discarica prevista non si era realizzata per cause non ad esso imputabili,

b) che, come si legge nel punto 2 dell'atto di intesa del 17 maggio 2002, la garanzia data operava dal 1 gennaio 2004 ovvero dalla data diversa di esaurimento della discarica di Vallenoncello, esaurimento del quale non è mai stata data alcuna specifica comunicazione;

c) che comunque il Comune di Pordenone non poteva pretendere "il rimborso del costo che sostiene per l'eventuale lavorazione dei rifiuti, posto che tale costo sostituisce l'ecotassa che il Comune di Cordenons ha sempre sostenuto, ma in capo al Comune di Cordenons rimane l'obbligo dello smaltimento dei soli sovvalli di rifiuti urbani, così come indicato dal punto 3) dell'atto di intesa del 17 maggio 2002. Il Comune di Cordenons, avendo sempre pagato la ecotassa e il costo del servizio tramite l'AMIU, si troverebbe ingiustamente penalizzato dal dover rifondere i costi della lavorazione di rifiuti sostenuti da parte del Comune di Pordenone in virtù di modifiche normative le quali ora consentono al Comune di Pordenone di non pagare l'ecotassa";

d) che, in conclusione, soltanto dopo l'esaurimento della discarica di Vallenoncello, avrebbe sostenuto le spese di smaltimento dei soli sovvalli relativi a 43.197 tonnellate di R.S.U. prodotte nel Comune di Pordenone (43.404 afferma il Comune di Pordenone).

Ritenuto:

che la clausola apposta all'atto di intesa del 17 maggio 2002 in ordine alla concreta operatività della garanzia offerta dal Comune di Cordenons (garanzia consistente nell'accettare nell'impianto di smaltimento rifiuti da realizzare nel proprio territorio od in altro dal medesimo indicato, di rifiuti solidi urbani provenienti da Pordenone in quantità pari a quella dei rifiuti di Cordenons smaltiti nell'impianto pordenonese di Vallenoncello, il tutto per un costo non superiore a quello sopportato dal Comune di Cordenons) vada intesa nel senso che il Comune di Cordenons sia tenuto all'adempimento dell'obbligazione assunta soltanto ad esaurimento definitivo della capienza della discarica di Vallenoncello;

che non può essere seguito il ricorrente Comune di Pordenone ove afferma che la clausola sopra riportata sub lett. b) non potrebbe non essere intesa se non nel senso più favorevole al medesimo, e cioè nel senso che in ogni caso l'operatività della garanzia cui si è impegnato il Comune di Cordenons scatterebbe dal 1 gennaio 2004, salva soltanto una decorrenza anteriore in caso di esaurimento della capienza della discarica; e ciò perché il tenore letterale della clausola suddetta non autorizza l'interpretazione che ne vorrebbe ora dare il Comune ricorrente, risultando invece più logico intendere l'indicazione della data 1 gennaio 2004 come semplicemente presumibile, salva una data successiva in caso di perdurante ricettività della discarica, così come intende ragionevolmente il Comune di Cordenons e come, a ben vedere, del resto, mostra d'intendere lo stesso Comune di Pordenone, il quale non risulta aver mai fatto valere la data del 1 gennaio 2004 nel senso ora voluto, ed anzi, come emerge dalla lettera sopra ricordata del 25 novembre 2005 (ben oltre il 1 gennaio 2004) mostra chiaramente di considerare come condizione o momento per l'insorgere dell'obbligo del Comune di Cordenons di accettare i rifiuti di Pordenone l'esaurimento della capienza della discarica di Vallenoncello, senza alcun riferimento concreto al 1 gennaio 2004;

che inoltre, contrariamente a quanto si assume, a prescindere dal fatto che le parti, allorché hanno sottoscritto la convenzione, abbiano voluto o meno condizionare l'operatività della clausola all'adozione di un formale provvedimento di chiusura della discarica di Vallenoncello, bensì, come si sostiene, abbiano soltanto voluto tenere presente il significato usuale della parola "esaurire", resta il fatto, determinante, che, in mancanza di un tale provvedimento, così come previsto dall'art. 12 L. n. 36/03, e di comunicazione del medesimo alla controparte, non sembra che siano stati forniti sufficienti elementi atti a far presumere il realizzarsi dell'evento cui si ricollega pattiziamente l'insorgere dell'obbligazione della

controparte, a tanto non bastando affermare genericamente che la discarica avrebbe in pratica esaurito ogni possibilità ricettiva ovvero che sarebbe di fatto esaurita (affermazioni che viceversa lasciano intendere che tuttora, sia pur in fase ridotta e terminale, la discarica stessa possa ancora essere operativa);

che, infine, il credito vantato, pur non contestato nell'an, appare tutt'altro che certo nel suo ammontare, posto che controparte a quel che risulta, oltre a non condividere il numero di tonnellate di rifiuti di fatto sinora conferiti a Valloncello (e che poi si dovrebbe far carico di accettare a scambio), anche, e soprattutto, per quel che qui più interessa, contesta i criteri di calcolo del rimborso di costi preteso dal Comune ricorrente per ciò che attiene alla ecotassa e agli oneri di questa sostitutivi.

Ritenuto in conclusione, ai sensi dell'art. 633, commi 1 e 2, c.p.c., che manchino i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito per il quale si chiede l'ingiunzione di pagamento nella via del procedimento sommario,

P.Q.M.

Il ricorso per l'ingiunzione in esame deve essere respinto per carenza di presupposti.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Trieste il giorno 26 /06/2007.

[.....]".

Questi i passi salienti del decreto del Presidente di questo Tribunale n. 1 del 28 giugno 2007.

Il Collegio ritiene di confermare, condividendolo, lo schema argomentativo effuso dal decreto, con le precisazioni che seguono.

La presente controversia riguarda l'esecuzione dell'"Atto di intesa" tra il Comune di Pordenone ed il Comune di Cordenons del 17.5.2002.

Per quello che qui rileva, questo accordo così dispone:

"[.....]

1) In virtù della presente intesa il Comune di Cordenons è autorizzato ad affidare all'Azienda Speciale Pluriservizi della città di Pordenone (ASP AMIU) il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed urbani assimilabili, da svolgersi secondo le modalità ed alle condizioni riportate nella convenzione allegata sub "A", che forma parte integrante del presente atto;

2) il Comune di Cordenons garantisce l'accettazione, nell'impianto di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili che venisse realizzato nel proprio territorio, non appena questo fosse realizzato o in altro impianto indicato dal Comune di Cordenons, di rifiuti solidi urbani ed assimilabili provenienti dal Comune di Pordenone in quantità e peso specifico medio pari a quelli dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili provenienti dal comune di Cordenons ricevuti sulla base delle intese nell'impianto di Pordenone - Valloncello. Il costo complessivo totale, al netto dell'ecotassa, sostenuto dal Comune di Pordenone, non sarà superiore a quello sostenuto dal Comune di Cordenons per il conferimento dei propri rifiuti nella discarica di Valloncello, così come determinato nella bozza di convenzione allegata sub "A"; l'operatività di tale garanzia è prevista dal 1° gennaio 2004 o dalla data diversa nella quale dovesse risultare esaurita la discarica di Valloncello;

[.....]".

La questione fondamentale e dirimente è quella relativa alla decorrenza della "garanzia" ed al concetto di "esaurimento" della discarica di Pordenone - Valloncello.

Ed invero, se – come ha, peraltro, stabilito il ripetuto decreto del Presidente di questo Tribunale n. 1 del 28 giugno 2007 - la decorrenza della "garanzia" non va fatta coincidere con la data del 1° gennaio 2004 ma con l'"esaurimento" della discarica di Valloncello e se per "esaurimento" deve intendersi la chiusura della discarica ai sensi del vigente quadro normativo e non già una futura (ancorchè asseritamente

prossima) incapienza della discarica sulla base delle dichiarazioni del Comune di Pordenone, va da sé che non si è realizzata la conditio sine qua non per la operatività della garanzia.

Per la risoluzione della questione – ritiene il Collegio – devono venir applicati i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti (in quanto compatibili), richiamati dall'art. 11, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 del 1990.

La controversia – occorre ricordare - è attratta nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a mente dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 del 1990 (legge recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

Questa disposizione così recita:

"Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento.

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".

Il successivo art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), a sua volta, dispone che:

"1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5".

Dunque, all'accordo per cui è causa, ossia, all'accordo del 17 maggio 2002 tra i Comuni di Pordenone e Cordenons sono applicabili i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, ai sensi del comma 2 dell'art. 11.

In particolare, per quello che qui rileva, va fatta applicazione delle norme riguardanti l'interpretazione del contratto (artt. 1362 ss.).

Ora, sulla base di queste indicazioni ermeneutiche, non è revocabile in dubbio che, per quanto riguarda la decorrenza della "garanzia" da parte del Comune di Cordenons ("il Comune di Cordenons garantisce l'accettazione, nell'impianto di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili che venisse realizzato nel proprio territorio, non appena questo fosse realizzato o in altro impianto indicato dal Comune di

Cordenons, di rifiuti solidi urbani ed assimilabili provenienti dal Comune di Pordenone [.....]), essa non va fatta coincidere con la data del 1° gennaio 2004 – che si atteggia a data meramente indicativa e non cogente - ma con l'“esaurimento” della discarica di Vallenoncello: infatti, se si ritenesse valida solo questa data (1° gennaio 2004), non si spiegherebbe la ragione per cui è stata prevista, in alternativa, una seconda data (quella dell'esaurimento della discarica), e, soprattutto, non si spiegherebbe la ratio della garanzia, che è chiaramente ancorata ad un evento ben preciso, ossia l'“esaurimento” della discarica di Vallenoncello.

E' evidente che il momento tranciante – antecedente o successivo alla data del 1° gennaio 2004 - è comunque quello dell'esaurimento della discarica (a detta del Comune ricorrente questo momento è successivo: v., la prima lettera del 24.11.2005 indirizzata al Sindaco del Comune di Cordenons; è seguita un'altra richiesta di adempimento il 24.7.2006; in entrambe si parla di un prossimo esaurimento della discarica).

Diversamente opinando – ripetesi - la clausola (in parte qua, cioè nella parte relativa alla decorrenza) non avrebbe alcun senso logico.

Non sembra inutile sottolineare (come emergerà in prosieguo di trattazione) che a favore del Comune di Cordenons militano anche gli artt. 1184 (Termine) e 1185 (Pendenza del termine) del Codice civile.

La prima disposizione così recita:

“Se per l'adempimento è fissato un termine [c.c. 475, 520, 637, 1187, 1219, 1231, 1347], questo si presume a favore del debitore [c.c. 1186, 1371, 1771], qualora non risulti stabilito a favore del creditore [c.c. 1185, 1208, n. 4] o di entrambi [c.c. 1457, 1563, 1816]”.

La seconda dispone che:

“Il creditore non può [c.c. 506] esigere la prestazione prima della scadenza [c.c. 1206], salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore [c.c. 1184, 1219].

Tuttavia il debitore non può ripetere [c.c. 2034] ciò che ha pagato anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine [c.c. 2033]. In questo caso però egli può ripetere, nei limiti della perdita subita, ciò di cui il creditore si è arricchito per effetto del pagamento anticipato [c.c. 2041, 2042]”.

Per quanto riguarda l'altro aspetto della problematica in questione, ossia quello dell'“esaurimento” della discarica di Vallenoncello, o, meglio, del concetto da darsi a questa parola - “esaurimento” - il Collegio rileva che con la medesima si è verosimilmente inteso alludere alla chiusura della discarica.

E' stato usato, infatti, un termine atecnico (“esaurire” significa “consumare completamente qualcosa”), che è privo di una catalogazione normativa propria al fine di definire il momento finale di operatività di una discarica e che, in quanto tale, è suscettibile di dar luogo a letture discordanti.

Non sembra fondatamente confutabile, al riguardo, la circostanza che l'accordo del 17.5.2002 ha inteso ancorare la garanzia del Comune di Cordenons alla definitiva dismissal (e, quindi, alla chiusura totale e formale) della discarica di Vallenoncello, dato che, contrariamente, non avrebbe senso prevedere questo congegno garantistico, rappresentato dal conferimento dei rifiuti in una discarica di Cordenons.

Può farsi ricorso, all'uopo, all'art. 1369 del Codice civile, in base al quale:

“Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto”.

Ora, l'oggetto del contratto, ossia - mutatis mutandis - l'oggetto dell'Atto di intesa del 17.5.2002, è costituito da una speciale modalità di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili da parte dei due Comuni, attraverso l'utilizzo di determinati impianti di smaltimento; pertanto, se si versa in questa materia, va necessariamente fatta applicazione della cornice normativa entro la quale essa si colloca: pertanto, va fatto riferimento (per quello che qui rileva) alle fasi che caratterizzano la chiusura delle discariche.

L'ordinamento non prevede una fase conclusiva denominata “esaurimento della discarica”, bensì una fase ultimativa del processo di smaltimento, che culmina con il provvedimento di chiusura della discarica

stessa (cui segue una ulteriore fase post-operativa).

Trattasi di una procedura complessa (che coinvolge anche la Provincia, cui va comunicato dal gestore della discarica l'"esaurimento" delle volumetrie), caratterizzata da precise scansioni procedurali (v. gli artt. 12 ss. del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante l'"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti").

In particolare, l'art.12 (Procedura di chiusura) - di cui è cenno anche nel decreto del Presidente di questo Tribunale n. 1 del 28 giugno 2007 - dispone che:

"1. La procedura di chiusura della discarica o di una parte di essa è avviata:

a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;

b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione competente per territorio;

c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio.

2. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).

3. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente".

Va sottolineato, in questo contesto argomentativo, che il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 non fa cenno ad una fase di "esaurimento", o, tampoco, ad impianti "esauriti", ma parla, esclusivamente, di discariche chiuse e di discariche in esercizio.

Corollario del discorso sin qui svolto è che non è dato riscontrare dagli atti di causa un formale provvedimento di chiusura della discarica di Vallenoncello, eppertanto può stabilirsi, oltre ogni ragionevole dubbio, che non si è realizzata la condizione che avrebbe potuto far scattare la clausola di garanzia contemplata nell'Atto di intesa del 17.5.2002.

Non sembra inutile aggiungere che questa chiusura avrebbe dovuto essere segnalata dal Comune di Pordenone, vale a dire dal soggetto che avrebbe dovuto fruire dello schema di garanzia prefigurato nell'Atto stesso.

Così, però, non è stato.

Al contrario, dalla documentazione versata al processo, non solo la discarica non risulta essere stata chiusa, ma la sua operatività, irrobustita da un incremento delle volumetrie (v., in particolare, i doc. nn. 42 e 46 del Comune di Pordenone), è stata confermata con la determina della Provincia di Pordenone – Settore Tutela Ambientale del 22.6.2005, che faceva seguito al piano di adeguamento della stessa discarica, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 133 del 30.5.2005.

Né, ancora, vi è stata una comunicazione alla Provincia di "esaurimento" della discarica, secondo la previsione della accennata autorizzazione provinciale del 2005: comunicazione che si atteggia, comunque, ad atto intermedio e propedeutico rispetto alla chiusura.

Non sembra inutile aggiungere che nelle lettere del 21.11.2005 e 24.7.2006, sopra richiamate, il Comune di Pordenone ha rappresentato a quello di Cordenons, quale prossima evenienza, l'esaurimento delle volumetrie disponibili della discarica di Vallenoncello, ma non ha dichiarato (e, men che meno, ha

dimostrato, come era suo preciso onere) che la discarica si era esaurita, ossia che era divenuta totalmente incapiente (secondo il significato che si vorrebbe attribuire alla parola "esaurimento"): pertanto, anche se, in inconcessa ipotesi, non si accedesse alla tesi – condivisa invece dal Collegio - che occorresse un vero e proprio provvedimento di chiusura della discarica ai sensi del vigente quadro normativo, ma si ritenesse che fosse sufficiente una dichiarazione di definitiva incapienza della discarica, non si è, comunque, realizzata la condizione che avrebbe potuto far scattare la clausola di garanzia contemplata nell'Atto di intesa del 17.5.2002.

Oltretutto, sarebbe mancata la indicazione di un termine certo, dal quale far dipendere l'obbligo adempitivo da parte del Comune di Cordenons.

La pretesa fondamentale del Comune di Pordenone non merita, in conclusione, accoglimento.

Tutte le altre considerazioni ed istanze attoree (in particolare, per quanto concerne le poste creditizie) che si fondano sulla azionabilità dell'Atto di intesa del 17.5.2002 per essersi asseritamente realizzate le condizioni ivi contemplate, vanno, di conseguenza, disattese.

Alla stregua delle complessive osservazioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio – sussistendone le giuste ragioni – possono venire compensate tra le parti nella loro integralità.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo

rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO